



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO di CIVITAVECCHIA

ORDINANZA

Il sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia:

- VISTO** il Regolamento di Sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia, approvato con Ordinanza n. 14 in data 31.03.2003 del Capo del Circondario Marittimo;
- VISTA** la Reg. 22.8 - Amendments 102 – della Convenzione internazionale SOLAS 2020, recante “*Prevention and control of water ingress*”;
- VISTA** la relazione di servizio prot. n. U/029/2022/GP del locale *Gruppo Ormeggiatori e barcaioli del porto di Civitavecchia Soc. coop.*, con la quale veniva riferito di aver “*ripristinato lo scalandrone di poppa sulla M/N Costa Smeralda – quindi, già posizionato prima dell’ormeggio definitivo -, caduto fuori bordo a causa dell’allargamento della nave di circa 3-4 metri*”;
- VISTA** la relazione di servizio del Nucleo Nostromi di questa Capitaneria di porto con la quale si propone, alla luce dell’evento di cui al precedente visto, in relazione alla disamina della normativa citata in premessa, l’integrazione dell’art. 4 del Regolamento di Sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia, al fine di implementare gli standard di sicurezza delle manovre svolte dalle unità che effettuano movimenti nel porto di Civitavecchia;
- RITENUTO** necessario, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e tutelare la sicurezza della navigazione, integrare il vigente Regolamento di Sicurezza del porto di Civitavecchia, inserendo lo specifico divieto di apertura delle porte stagne e dei portelloni delle unità, prima che siano completamente terminate le operazioni di ormeggio. Ciò, anche in ossequio stabilito dalla Regola prima citata Convenzione SOLAS;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327 nonché gli artt. 59 e 524 e del relativo Regolamento di Esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328;

ORDINA

Articolo – 1

A far data dal giorno di pubblicazione della presente Ordinanza, l'Art. 4 (Divieti) del vigente Regolamento di Sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia, è integrato con la seguente disposizione:

“è vietato aprire qualsiasi porta stagna/portellino a murata/portelloni stagni, situati al di sopra del ponte, delle paratie delle navi passeggeri e del ponte di bordo libero delle navi mercantili, prima che le operazioni di manovra siano state interamente completate.”

Articolo - 2

1. Tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia>.
2. I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero violazione di altre specifiche fattispecie sanzionatorie, a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione;

**IL COMANDANTE
C.A. (CP) Filippo MARINI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

